COMUNE DI MARZI
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°190 DEL 11/08/2015

OGGETTO	Determina a contrarre ed indizione procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122 comma 7 e comma 7bis e dell'art. 57 comma 6 del D.lgs 163/2006 per i lavori di **"P.O.R. CALABRIA F.E.S.R. 2007/2013 - P.I.S.L. SAVUTO - L'ARTE LA CULTURA E LA VIVIBILITÀ URBANA PER UN TERRITORIO DA OSCAR – IL CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA".** **CUP. : F56D11000280005**

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Agosto nel proprio ufficio.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.04.2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
PREMETTE QUANTO SEGUE:
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera "P.O.R. Calabria F.E.S.R. 2007/2013 - P.I.S.L. Savuto - L'arte la cultura e la vivibilità urbana per un territorio da Oscar – Il casale della cinematografia e fotografia", dell'importo complessivo di €. 420.000,00;
- che alla spesa per la realizzazione dell'opera in questione si prevede di far fronte mediante la somma di € 420.000,00 rientrante nel complessivo finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria, a valere sui fondi dei POR Calabria - FESR 2007/2013 - PISR - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 22 Luglio 2011, la cui graduatoria è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre 2012, - giusta Convenzione con la Regione Calabria in data 24/07/2013 (Rep. Ufficio Contratti della Regione Calabria n. 1463 del 24/07/2013);
- che, con contratto d'appalto Rep. n. 343 in data 28/03/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 10/04/2014, al n. 86, serie 1^, i lavori in parola sono stati affidati alla impresa "METALPROFIL" S.r.l Società Unipersonale, con sede legale in Via M. F. Sciacca, n. 11 – 87064 Corigliano Calabro (CS) per un importo complessivo di € 300.720,00, oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 10,50% sull'importo a base di gara di € 336.000,00, oltre all'importo fisso di € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un totale complessivo di € 304.720,00, oltre I.V.A. in misura di legge;
- che con D.G.C. n 44 del 21/07/2015 la giunta ha accolto la proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento per la risoluzione contrattuale dei lavori in oggetto in data 21/07/2015, con nota prot. n° 1474 e di risolvere, conseguentemente, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006, il contratto di appalto dei suddetti lavori stipulato con la ditta "METALPROFIL" S.r.l Società Unipersonale, con sede legale in Via M. F. Sciacca, n. 11 – 87064 Corigliano Calabro (CS);
- preso atto che la ditta seconda aggiudicataria dei lavori in oggetto " OMC di Graglia Geom. Giuseppe S.r.l.con sede a Cervere (CN) – Via Bra n. 18" ha rifiutato l'invito a voler procedere ad effettuare le lavorazioni rimanenti ;
- che nella precedente procedura di gara erano state invitate n. 10 ditte e solo 3 avevano risposto all'invito;
- che in fase di gara una delle ditte che aveva inoltrato l'offerta,veniva esclusa per mancanza di requisiti;
- considerato, per quanto citato nei precedenti punti, che si dovrà indire una nuova gara per procedere urgentemente all'affidamento dei lavori rimanenti ai fini del completamento dell'opera, la quale dovrà essere rendicontata alla Regione Calabria entro il 31/12/2015, pena il definanziamento dell'intero importo;

- **Visto** l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
  Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

- **Visto** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
  1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
  2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- **Ritenuto**, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;
- **Dato atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori verrà attribuito il CIG secondo normativa e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- **Dato atto** che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n° F56D11000280005 (Codice Unico di Progetto);
- **Visto** l'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:
  "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.".
- **Dato atto** altresì che i previgenti commi 7 e 7-bis dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/06. sono stati entrambi abrogati dall'art 4, comma 2, lett. l), punti 1 e 21 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011. n. 106, i quali disponevano che:
  "7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.".
  "7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.';

- **Rilevato**, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento amministrativo da applicare per l'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un'unica fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l'importo posto a base di gara sia inferiore o superiore a 500.000 euro), mentre il previgente testo normativo dei commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza bando in due fasce di importo (fino a 100.000 euro e pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore a 500.000 euro).
- **Sottolineato**, inoltre, che secondo il vigente quadro normativo in materia di appalti di lavori pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere legittimamente utilizzata quale metodo di individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'appalto qualora ricorrano le residuali ipotesi motivazionali indicate nell'art. 57, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 163/06, secondo i quali, quindi, qualora sussistano tali ipotesi, non trovano più applicazione i limiti di importo (soglie) indicati dall'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163106, per poter appaltare i lavori mediante tale metodo, potendo persino utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per appalti di importo al di sopra della soglia UE.
- **Dato atto** che, nel caso in oggetto, le motivazioni per le quali questa stazione appaltante intende applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori in oggetto, in relazione al fatto che l'importo dei lavori da porre a base di gara e contenuto entro la soglia di euro 1.000.000,00, sono le seguenti: "lavori urgenti ed indifferibili e la ristretta tempistica assegnata dal finanziamento".
- **Ritenuto** opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto in considerazione dell'urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- **Rilevato**, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del D.igs. n. 163/06. di dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 stesso, almeno cinqu operatori economici da invitare a presentare offerta.
- **Posto** che l'art. 57. comma 6, del D.Lgs. n. 163106 testualmente recita (con carattere sottolineato si indica il testo normativo da doversi applicare per l'appalto dei lavori in oggetto):
  "6. Ove possibile, lo stazione appaltante individuo gli operatori economici do consultare sullo base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziono almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati o presentare le offerte oggetto dello negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali dello prestazione richiesto. Lo stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifico dei possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziato previo bando.".
- **Vista** la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2014 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (Mod. 853010.5.e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006).
- **Visto** l'allegata schema di lettera di invito a gara informale predisposto dall'ufficio competente per l'esperimento della selezione mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163106 (da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante), con il proprio modello di istanza di partecipazione con annesso dichiarazione sostitutiva da presentare dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara stessa (anch'essi predisposti dall'ufficio competente), tutti da doversi approvare con la presente determinazione;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- **Visto** il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni;
- **Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti", emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;
- **Visto** il "Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
- **Visto** l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici";
- **Visto** il vigente Statuto comunale;
- **Dato atto** che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 10 dei D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Realizzazione di un casale per lo studio cinematografico e realizzazione di eventi.
FINE DA PERSEGUIRE	T.U n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Tutela e riqualificazione del patrimonio artistico/culturale. Recupero del mercato coperto da destinare ad struttura per lo studio della fotografia e cinematografia
FORMA DEL CONTRATTO	T.U n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Contratto pubblico con le clausole previste nel capitolato di progetto e finanziamento dell'opera
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da eseguirsi tramite il comune o centro di committenza convenzionato secondo normativa, stante l'attuale normativa in continua evoluzione, modifiche, e rinvii, non ultima la intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per come da preannunciata proroga di cui all'accordo sottoscritto nella conferenza stato-citta ed autonomie locali nella seduta del luglio 2014
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti - Art. 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti - Art. 81	Offerta del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2°, lettera "a" del decreto legislativo 163/2006;

2. Di invitare alla presente procedura n. 5 ditte, individuate mediante sorteggio pubblico dalla lista di imprese in possesso di questo Ufficio di cui all'avviso Pubblico del 22/03/2014, approvato con propria determinazione n. 43 del 12/04/2014 [n. 84 del R.G.], e di ometterne la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per motivi di riservatezza;

3. Che in tale seduta pubblica di sorteggio si leggerà solo la busta col numero di protocollo e data per come acquisita al protocollo. Tali operatori sorteggiati verranno invitati a presentare la loro offerta entro la scadenza stabilita;
4. Nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d'appalto per il corrente anno e dalle relative istruzioni, viene dato corso alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10;
5. Di approvare l'allegata lettera d'invito;
6. Di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
7. Di dare atto che la presente determina va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
8. Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione sulla gara secondo quanto prescritto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, sull'apposito capitolo di spesa 4120 intervento 2110701 del Bilancio 2015 gestione residui in corso di formazione;
9. Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. GUERINO VIZZA

COMUNE DI MARZI (Cosenza)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.